

(N. 218)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1953
(V. Stampato N. 52)*

d'iniziativa del Deputato **DAL CANTON Maria Pia**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 DICEMBRE 1953

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1° negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2° in tutti i documenti di riconoscimento: in tali documenti oltre la data ed il luogo di nascita sarà indicato il numero di registro dell'atto di nascita;

3° in ogni altro atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Art. 2.

Negli estratti, certificati, documenti, atti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, il

figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, che è stato adottato, ed il figlio naturale che è stato riconosciuto anche da un solo genitore prima o dopo l'adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante.

Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, che è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se prima o dopo l'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione anche nei riguardi di un solo genitore, e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 411 del Codice civile, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto o legittimato, seguito dal cognome dell'affiliante.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI